zionale del giudice nazionale di decidere in quale stadio del procedimento pendente dinanzi a lui sia opportuno sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale.

2. L'imposta nazionale temporanea, destinata a gravare sui produttori agricoli nell'ambito di una politica dei redditi che ripartisca gli oneri fiscali fra i vari settori della popolazione attiva, ma che sia riscossa sotto forma d'imposta indiretta sul valore di determinati prodotti agricoli, soggetti ad organizzazioni comuni di mercato, al momento della consegna per la trasformazione, l'immagazzinamento o l'esportazione e pagabile vuoi dall' esportatore vuoi dall'impresa di trasformazione o d'immagazzinamento, che hanno il diritto di recuperare il costo dell'imposta presso i produttori, non è, in linea di principio, incompatibile con le disposizioni del Trattato CEE sulla politica agricola, nè con la normativa comunitaria recante organizzazione comune dei mercati.

   Un'incompatibilità del genere sussisterebbe tuttavia qualora l'imposta avesse l'effetto di ostacolare il funzionamento dei congegni contemplati, nell'ambito delle organizzazioni comuni interessate, pr la formazione dei prezzi comuni e per disciplinare l'approvvigionamento del mercato.

   Spetta al giudice nazionale valutare se, ed eventualmente in quale misura, l'imposta su cui deve pronunziarsi abbia effettivamente effetti del genere.

3. Anche se colpisce i prodotti dell'allevamento esportati vivi in occasione della consegna per l'esportazione, un' imposta nazionale non ricade sotto il divieto di tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali all'esportazione, qualora colpisca del pari, in modo sistematico e secondo gli stessi criteri, detti prodotti non esportati in occasione della consegna della macellazione.

Nei procedimenti riuniti 36 e 71/80,

aventi ad oggetto le domande di pronunzia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla High Court d'Irlanda nelle cause dinanzi ad essa pendenti fra

IRISH CREAMERY MILK SUPPLIERS ASSOCIATION E ALTRI

e

GOVERNO D'IRLANDA E ALTRI

nonchè fra

MARTIN DOYLE E ALTRI

e

AN TAOISEACH E ALTRI,

domande vertenti sull'interpretazione del Trattato CEE, in particolare degli artt. 9, 11, 12, 16, 17 e 38-46, nonchè dell'art. 177, e dei regolamenti del Consiglio recanti organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, dei prodotti lattiero-caseari, della carne bovina e dello zucchero,

LA CORTE,

composta dai signori: P. Pescatore, presidente della seconda Sezione, f.f. di presidente; Mackenzie Stuart e T. Koopmans, presidenti di Sezione; A. O'Keeffe, G. Bosco, A. Touffait e O. Due, giudici;

avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia della CEE si possono così riassumere:

I — Gli antefatti e il procedimento

A — Gli antefatti e il procedimento dinanzi al giudice nazionale

1. Nell'aprile 1979, il Governo irlandese adottava un certo numero di decreti istitutivi di una imposta temporanea del 2 % sul valore dei seguenti prodotti:

a) il latte fresco (dal 1° maggio al 31 dicembre 1979);

b) i bovini domestici vivi (dal 1° maggio al 31 dicembre 1979);

c) i cereali (frumento, avena ed orzo) (dal 1° agosto al 31 dicembre 1979);

d) le barbabietole da zucchero (dal 1° agosto al 31 dicembre 1979).

Con determinate eccezioni, l'imposta si applicava, al momento della consegna, ai prodotti nazionali consegnati per le trasformazione, l'immagazzinamento o l'esportazione. L'imposta non si applicava ai prodotti importati, eccettuati i bovini importati da più di 14 giorni, i quali erano considerati come bestiame domestico.

Le eccezioni riguardavano i primi 5 000 «imperial gallons» di latte, gli animali infetti e le barbabietole da zucchero coltivate in determinate contee e consegnate ad un determinato zuccherificio.

L'imposta, che era versata al pubblico erario, poteva essere pagata sia dall' esportatore, sia dall'impresa di trasformazione (macello, latteria, zuccherificio e mulino) o dall'impresa di magazzinaggio, e ciò secondo le seguenti modalità: dal titolare alle imprese, alla fine di ciascun mese, e dagli esportatori, in linea di principio prima di effettuare l'esportazione.

Per quanto riguarda il latte, il bestiame, ed i cereali, l'imponibile corrispondeva al prezzo che il prodotto avrebbe raggiunto in una vendita sul mercato libero fra un acquirente ed un venditore indipendenti l'uno dall'altro. Per le barbabietole, invece, l'imponibile corrispondeva al prezzo reale pagato dall'acquirente.

L'esportatore o il proprietario dell'impresa di trasformazione, se aveva acquistato la merce, poteva in linea di principio, vuoi detrarre dal prezzo dovuto al venditore una somma pari all'importo dell'imposta, vuoi ricuperare tale importo come credito contrattuale. Il contribuente, se non diveniva proprietario della merce, ad esempio in quanto si trattava di un semplice prestatore di servizi, poteva farsi rimborsare l'importo dell'imposta dal proprietario della merce.

Per la riscossione dell'imposta gravante sugli esportatori, questi potevano optare per la forma e per il procedimento contemplati dalla direttiva del Consiglio 22 maggio 1978, n. 78/453, riguardante l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative al riporto del pagamento dei diritti all'importazione o dei diritti all' esportazione (GU L 146 del 2. 6. 1978, pag. 19), nell'ambito degli importi compensativi monetari. Quanto ai titolari d'imprese, essi dovevano chiedere ai commissari fiscali una licenza che veniva rilasciata loro a determinate condizioni, come ad esempio l'obbligo di fornire determinate informazioni per motivi di controllo.

2. Taluni produttori agricoli irlandesi e le loro associazioni presentavano reclamo alla Commissione. A parte ciò essi, come talune imprese di trasformazione ed un esportatore di bestiame, hanno promosso due azioni contro il Governo irlandese e contro diversi altri organi pubblici irlandesi. Queste azioni hanno dato luogo alle domande pregiudiziali della High Court d'Irlanda.

In una lettera del 2 ottobre 1979 inviata alla Commissione, il Governo d'Irlanda ha spiegato le ragioni dell'istituzione dell'imposta di cui trattasi:

«Ragioni storiche hanno fatto sì che, fino ad un'epoca recente, il livello di prosperità e di sviluppo dell'agricoltura in Irlanda fosse inferiore a quello di altri settori economici. Questa situazione dava luogo ad un regime fiscale relativamente favorevole all'agricoltura, soprattutto per quanto riguarda l'imposta sul reddito. A partire dal 1972, l'agricoltura ha fatto ra-

pidi progressi dovuti in gran parte all'influenza della politica agricola comune e il regime fiscale è stato gradualmente modificato per armonizzarlo col regime di altri settori con reddito analogo. Questo processo non era ancora terminato al momento dell'elaborazione del bilancio per il 1979, ma in detto momento il Governo si è reso conto del fatto che il settore agricolo era attualmente in una situazione molto migliore, che gli consentiva di pagare i servizi speciali fornitigli. Nel cercare i mezzi per ricuperare almeno una parte delle spese a carico del settore agricolo anzichè a carico dei contribuenti in generale, il Governo ha accertato che, per l'anno in corso, nessuna delle norme fiscali esistenti avrebbe consentito di risolvere adeguatamente il problema del recupero di tali somme. È questo il motivo per cui l'imposta sui prodotti agricoli è stata istituita come provvedimento provvisorio, destinato ad essere applicato fino a che il Governo, previa consultazione degli ambienti interessati, non abbia adottato un regime fiscale definitivo per l'agricoltura. A partire dall'elaborazione del bilancio, queste consultazioni hanno avuto luogo; l'attuazione di un regime fiscale definitivo a partire dal 1980 è stata annunciata il 24 aprile e la riscossione dell'imposta avrà termine il 31 dicembre 1979.»

3. Gli attori nella causa principale nel procedimento 36/80 hano incaricato il sig. Denis Lucey, professore dell'University College di Cork, di esaminare gli effetti dell'imposta di cui trattasi. Nelle conclusioni preliminari, al punto 42 della sua relazione, il professore dichiara che tutto o quasi tutto l'onere dell'imposta grava sui produttori agricoli, in quanto i prezzi netti dei loro prodotti colpiti sono ridotti. Il professore conclude più precisamente che, per quanto riguarda i cereali, le barbabietole da zucchero e il latte, l'imposta del 2 % grava in definitiva sui produttori, benchè le spese amministrative provocate dall'imposta siano assorbite dalle imprese di trasformazione o di magazzinaggio. Per quanto riguarda il bestiame, la situazione è più complicata. L'intensità della domanda ha consentito in un primo tempo alle imprese di macellazione per l'esportazione di rivalersi dell'imposta sugli acquirenti; cionondimeno, l'onere è ricaduto in un secondo tempo sui produttori per effetto dei prezzi di intervento, di guisa che, a causa dell'imposta i produttori non hanno fruito del prezzo d'interveno effettivo. Una parte rilevante del bestiame è stata venduta e macellata proprio prima dell'istituzione dell'imposta e, nelle prime settimane seguenti l'istituzione, gli esportatori hanno visto declinare in misura rilevante il loro commercio. L'importazione di bestiame dall'Irlanda del Nord è aumentata.

4. Le azioni dinanzi alla High Court d'Irlanda tendono a far accertare l'incompatibilità dell'imposta col Trattato CEE, e in particolare colla normativa comunitaria che reca organizzazione comune dei mercati dei prodotti di cui trattasi, e ad ottenere un'ingiunzione contro la riscossione dell'imposta.

Considerato che, per il caso in cui la Corte dichiarasse invalida l'imposta di cui trattasi, il Governo d'Irlanda si è impegnato a rimborsare le somme già riscosse, il giudice nazionale non si è pronunziato sulla domanda d'ingiunzione, ha sospeso il giudizio e disposto che le seguenti questioni siano sottoposte alla Corte di giustizia in via pregiudiziale:

«(1) Se la High Court abbia correttamente esercitato il proprio potere discrezionale, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, nel sottopore alla Corte europea, nella fase attuale del procedimento, la questione sotto indicata al punto 2.

(2) Se un'imposta nazionale, quale quella di cui trattasi nella presente causa, contrasti col Trattato istitutivo della Comunità economica europea e, in particolare, con i suoi articoli 9, 11, 12, 16, 17, 38-46, o con qualsivoglia di essi, o con i regolamenti del Consiglio nn. 804 del 1968, 805 del 1968, 3330 del 1974 e 2727 del 1975 o con uno di essi.»

B — Il procedimento dinanzi alla Corte

In conformità all'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia delle CC.EE., osservazioni scritte sono state pesentate dagli attori nella causa principale, rappresentati da Mason Hayes & Curran, Solicitors in Dublino, nella causa 36/80, e da Brian McCracken S.C., Mary Robinson e Tom Morgan, Barristers, incaricati da Beatty & Healy, Solicitors in Dublino, nella causa 71/80, nonchè dai convenuti nella causa principale, rappresentati da Louis J. Dockery, Chief State Solicitor, in qualità d'agente, e dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Wainwright e H. P. Hartvig, membri del suo ufficio legale, in qualità di agenti.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con ordinanza 16 settembre 1980, la Corte ha deciso di riunire le cause 36/80 e 71/80 ai fini del procedimento orale e della sentenza.

II — Osservazioni scritte

A — Sulla prima questione

I *convenuti nella causa principale* rilevano che, dato il disaccordo delle parti su questioni di fatto riguardanti, fra l'altro, il funzionamento e gli effetti dell'imposta, essi avevano chiesto alla High Court di non invitare la Corte di giustizia a statuire in via pregiudiziale fino a che i fatti non fossero chiariti. Nel far ciò, i convenuti avevano voluto evitare che dopo l'accertamento dei fatti emergano eventualmente altre questioni di diritto comunitario che rendano necessario il rinvio alla Corte di giustizia a norma dell'art. 177, il che provocherebbe il fatto estremamente spiacevole di più di un rinvio nella stessa causa. Dopo la decisione della High Court di deferire in via pregiudiziale la questione della validità delle norme legislative di cui trattasi, i convenuti hanno interposto appello contro la decisione stessa. Dopo un'udienza sull'appello in cui sono emersi dei dubbi circa la esistenza di un diritto d'appello dinanzi ad un giudice nazionale superiore, avverso un'ordinanza di rinvio emessa da un giudice nazionale, le parti hanno concordato che l'appello sia rinviato sine die e che quella che costituisce attualmente la prima questione dell'ordinanza di rinvio della High Court sia inclusa nella presente domanda di pronunzia pregiudiziale.

I convenuti propongono di risolvere la questione come segue:

«(a) La data in cui il giudice nazionale ritiene di dover sottoporre una questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, onde ottenere una pronunzia pregiudiziale a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, va stabilita esclusivamente da detto giudice, salvo restando il diritto di appello dinanzi ad un giudice nazionale superiore che il di-

ritto nazionale può contemplare avverso l'esercizio o il mancato esercizio del potere del giudice inferiore di chiedere una pronunzia pregiudiziale.

(b) Nel decidere se chiedere o meno una pronunzia pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato, è opportuno che i giudici nazionali considerino se il procedimento pendente dinanzi ad essi sia giunto ad uno stadio in cui, vuoi

(i) la pronunzia pregiudiziale sarà di per sè sufficiente onde consentire loro di statuire, vuoi

(ii) la pronunzia pregiudiziale, pur non essendo di per sè sufficiente onde consentire loro di statuire, è cionondimeno necessaria a tal fine e la valutazione dei vantaggi e degli svantaggi (ivi compresa l'opportunità di evitare più di un rinvio nella stessa causa) esige che si ottenga una pronunzia pregiudiziale prima della soluzione del o dei punti (di fatto o di diritto nazionale) che consentiranno, unitamente alla pronunzia pregiudiziale, di statuire.»

I convenuti rilevano che essi non desiderano provocare, allo stato degli atti, la revoca o il rinvio della domanda di pronunzia pregiudiziale della Corte di giustizia sulla seconda questione, ma che essi ritengono che la Corte di giustizia, se risolvesse la prima questione nel senso sopra proposto, darebbe ai giudici nazionali in generale delle precise indicazioni sull'applicazione pratica dell'art. 177 del Trattato.

Gli attori nella causa 36/80 non ritengono necessario che la Corte si pronunzi su tale questione. Dato il modo in cui è stata sottoposta alla Corte, essa non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 177, 2° comma, giacchè il giudice proponente non l'ha ritenuta necessaria agli effetti della propria sentenza. Se la Corte ritiene necessario o opportuno risolvere la questione, questi attori fanno propria l'opinione *degli attori nella causa 71/80*, cioè che spetta al giudice nazionale decidere il momento in cui è opportuno sottoporre una questione alla Corte.

La *Commissione* sostiene che, salvo circostanze eccezionali come una situazione giuridica incerta o il carattere artificioso del procedimento nazionale, il potere discrezionale del giudice nazionale di rivolgersi alla Corte non deve essere posto in discussione nelle presenti cause.

B — Sulla seconda questione

a) Dopo un esame approfondito della giurisprudenza della Corte e del sistema dei prezzi nei quattro settori, gli *attori nella causa principale del procedimento 36/80* sostengono che la riscossione dell'imposta viola in primo luogo gli artt. 38-46 del Trattato ed i soprammenzionati regolamenti del Consiglio, in quanto costituisce un'interferenza illecita nelle organizzazioni comuni di mercato dei quattro prodotti di cui trattasi. Una volta che una normativa sia stata adottata in un determinato settore, gli Stati membri devono astenersi da qualsiasi provvedimento tale da interferirvi o da lederla.

Orbene, secondo detti attori l'imposta ha modificato il congegno della formazione dei prezzi in quanto ha ridotto il limite superiore rappresentato dal prezzo indicativo o di orientamento, nonchè il limite inferiore del prezzo d'intervento e, per le barbabietole, il prezzo minimo. Se il prezzo di mercato per i prodotti di cui trattasi era pari al prezzo indicativo, i produttori ricevevano questo prezzo diminuito del 2 % e, in determinati casi, cioè quando il prezzo d'intervento era in gioco, l'imposta esponeva i produttori al rischio di ottenere meno di questo, contrariamente alla volontà del Consiglio. Dato che i prezzi indicativi o di orientamento, i prezzi d'intervento e di entrata e le restituzioni o prelievi all'esportazione sono connessi fra loro e dato che i prezzi dei prodotti derivati dipendono dai prezzi del materiale d'origine, mentre il prezzo minimo delle barbabietole dipende dal prezzo d'intervento per lo zucchero bianco, l'imposta ha leso la formazione generale dei prezzi ed è stata tale da pregiudicare il funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, cioè la libera circolazione dei prodotti di cui trattasi e la stabilità degli approvvigionamenti, nonchè il tenore di vita dei produttori agricoli.

L'imposta costituisce del pari violazione degli artt. 9, 11, 12 e 16 del Trattato, in quanto ha, dati i suoi effetti, il carattere non già di un tributo interno, bensì di un dazio doganale all'esportazione o di un onere d'effetto equivalente, in quanto non si applicava all'intera produzione agricola nè a tutti i produttori ed in quanto essa faceva una distinzione fra le imprese di trasformazione e di magazzinaggio e gli esportatori. Per gli stessi motivi, la riscossione dell'imposta è inoltre in contrasto col principio di non discriminazione di cui all'art. 40, n. 3 del Trattato.

Questi attori rilevano inoltre che la natura temporanea dell'imposta non significa che un onere del genere non sarà mai restituito in seguito, per un periodo più o meno lungo o con una aliquota superiore al 2 %, il che potrebbe avere gravi conseguenze per la popolazione agricola.

Essi propongono che la seconda questione sia risolta come segue:

«1. Nei settori in cui esiste un'organizzazione comune di mercato, e in particolare qualora questa organizzazione sia basata su un regime di prezzi comuni, gli Stati membri non possono più adottare provvedimenti unilaterali che incidano sul congegno della formazione dei prezzi, quale è stato stabilito in forza di dette organizzazione comuni.

2. L'imposta nazionale del genere di quella che costituisce oggetto della presente causa, la quale, colpendo con l'aliquota del 2 % i cereali, il bestiame, il latte e le barbabietole da zucchero nelle fasi della produzione dell'esportazione, abbia l'effetto dimodificare la formazione dei prezzi contemplata nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato soprammenzionate, è incompatibile col regolamento n. 2727/75, recante organizzazione comune dei mercati dei cereali, col regolamento n. 805/68, recante organizzazione comune dei mercati per il bestiame, col regolamento n. 804/68, recante organizzazione comune dei mercati per il latte e col regolamento n. 3330/74, recante organizzazione comune dei mercati per lo zucchero.

3. Dato il modo in cui è applicata, un'imposta nazionale del genere di quella che costituisce oggetto della presente causa effettua una discriminazione a danno dei produttori e degli esportatori, rispetto alle persone che producono e che sono in concorrenza in stadi analoghi, in quanto tratta in modo diverso situazione

analoghe, di guisa che è incompatibile con l'art. 40, n. 3, 2° comma, del Trattato CEE.»

Questi argomenti sono addotti dagli attori nella causa principale nel procedimento 71/80 i quali inoltre sostengono che l'imposta costituisce un dazio doganale o una misura equivalente.

b) Per quanto riguarda l'esportazione di bestiame, gli attori nella causa 36/80 condividono la tesi di uno degli *attori nella causa principale del procedimento 71/80*, cioè che, a causa della situazione particolare del mercato, l'imposta costituiva una restrizione della libera circolazione delle merci e provocava una distorsione del mercato. Sostenendo che gli effetti dell'imposta erano quelli di una tassa equivalente a un dazio doganale all'esportazione o, in subordine, di una misura equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione, questo attore esportatore di bestiame descrive gli effetti reali dell'imposta per l'esportazione del bestiame vivo, come segue:

1) A partire dall'imposizione del tributo, nessun venditore di bestiame ha voluto vendere agli esportatori quando l'importo dell'imposta era detratto dal prezzo, il che ha avuto la conseguenza di porre gli esportatori dinanzi all'alternativa o di accollarsi l'imposta, o di rivalersene sugli acquirenti. Gli esportatori effettuavano i loro acquisti in concorrenza con gli acquirenti per il mercato interno. Orbene per le vendite interne l'imposta colpiva unicamente il bestiame destinato alla macellazione ed era dovuta solo nel momento in cui questa veniva effettuata. Il risultato era una diminuzione dell'esportazione e l'aumento delle importazioni soprattutto dall'Irlanda del Nord, dato che i bovini erano esenti dall'imposta se venivano macellati entro 15 giorni dall'importazione. Il fatto stesso che l'imposta abbia durata limitata ha impedito il funzionamento dei congegni normali del mercato, nonché favorito le imprese di buone dimensioni in quanto queste hanno potuto scegliere fra le possibilità di trattenere il bestiame fino al 31 dicembre 1979 e quella di venderlo, per l'ingrasso o per la riproduzione, sul mercato nazionale, senza che ciò comportasse, in questo ultimo caso, l'obbligo di pagare l'imposta.

2) I commissari fiscali si sono valsi del congegno contemplato per il pagamento dei dazi d'esportazione nel riscuotere l'imposta, rivelando così il vero carattere di questa.

c) I *resistenti nella causa principale* pongono in rilievo nelle loro osservazioni lo scopo dell'imposta. Si trattava di un tributo interno sulla produzione nazionale, a carico degli stessi produttori agricoli. Essa non incideva sulla formazione dei prezzi o sulla loro stabilità, né sulle possibilità d'approvvigionamento o sulla produttività agricola. I regolamenti comunitari non tendono a garantire ai produttori un determinato reddito netto sicuro per i loro prodotti, e l'imposizione del tributo non ha reso necessario che i prodotti di cui trattasi fossero venduti a prezzi inferiori a quelli d'intervento.

Quanto alla tesi dell'esportatore di bestiame nella causa 71/80, i resistenti nella causa principale deducono in particolare che l'imposizione del tributo ha implicato la diminuzione dei prezzi ottenuti dai produttori irlandesi, tanto nelle vendite destinate alla macellazione, quanto in

quelle destinate all'esportazione. Le forze normali del mercato hanno garantito che l'imposizione del tributo non provochi divergenze fra i prezzi praticati sul mercato interno e quelli praticati sul mercato d'esportazione, determinati gli uni e gli altri dal gioco di queste forze.

In conclusione, i resistenti sostengono che la Corte dovrebbe dichiarare, a proposito della seconda questione, che un'imposta nazionale del genere di quella contemplata dagli «Statutory Instruments» nn. 152, 153, 160, 250 e 266 del 1979, non è in contrasto col Trattato che istituisce la Comunità europea né con alcuno dei regolamenti del Consiglio che sono stati adottati per la sua applicazione.

d) La *Commissione* rileva che gli Stati membri non sono privati del diritto di imporre tributi interni, diretti o indiretti. Cionondimeno, gli obblighi comunitari degli Stati membri implicano che l'esercizio di questi poteri è soggetto a dei limiti e a delle esigenze diverse. In primo luogo, il Trattato vieta agli Stati membri di colpire i prodotti di altri Stati membri con tributi interni discriminatori o di praticare delle restituzioni di tributi interni tali da costituire delle sovvenzioni all' esportazione. Inoltre, un tributo interno può essere vietato qualora costituisca un onere pecuniario di effetto equivalente a un dazio doganale, ad esempio qualora sia esclusivamente destinato ad alimentare delle attività che avvantaggiano specificamente i prodotti nazionali o qualora la sua applicazione gravi sulle vendite all'esportazione in misura maggiore che sulle vendite all'interno del paese. Infine, non si può escludere la possibilità che un tributo interno sia vietato in quanto, in ultima analisi, è incompatibile con la politica agricola comune, ad esempio quando l'imposta limita gli effetti di una modifica del livello dei prezzi comunitari o quando viene riscossa nell'ambito di un regime incompatibile con le esigenze del Trattato relative alla libera circolazione delle merci e con l'organizzazione comune dei mercati.

Secondo la Commissione, non si tratta nella fattispecie di un dazio doganale all'importazione, né di una misura di effetto equivalente, giacchè l'imposta non si applicava ai prodotti importati, ad eccezione dei bovini vivi che avessero soggiornato in Irlanda più di 14 giorni. La Commissione sostiene che l'unica funzione di questa disposizione riguardante il bestiame importato era di determinare quali animali appartenessero al patrimonio zootecnico irlandese e fossero quindi soggetti all'imposta qualora venissero in un secondo tempo inviati al macello. Per il resto, l'imposta è stata riscossa nel momento in cui l'animale vivo veniva consegnato al macello, non già nel momento o a causa dell'importazione.

L'imposta non costituiva nemmeno un dazio doganale all'esportazione, in quanto colpiva tutti i prodotti di cui trattasi, tanto quelli destinati al consumo interno quanto quelli destinati all'esportazione.

Per quanto riguarda i rapporti fra l'imposta e la politica agricola comune, la Commissione parte dal punto di vista che in mancanza di un espresso divieto nei regolamenti di base, o di una appropriata armonizzazione, non vi è alcun fondamento giuridico per vietare agli Stati membri di imporre dei tributi sui prodotti agricoli, nemmeno se questi sono compresi in un'organizzazione comune dei mercati. È tuttavia possibile che un'imposta interna come quella istituita

dal Governo irlandese sia incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati, in quanto pregiudichi la formazione dei prezzi e metta a repentaglio gli scopi della politica comune. Ciononostante, la Commissione giunge alla conclusione che non è questo il caso nostro, per le seguenti ragioni:

1) Benchè i poteri degli Stati membri di imporre dei tributi interni possano essere limitati nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, la Commissione deduce dalla mancanza di divieti nei regolamenti che il Consiglio non ha voluto che tali limitazioni siano troppo restrittive.

2) Lo scopo di garantire un tenore di vita equo alla popolazione agricola, scopo che compare in tutte le motivazioni dei regolamenti di cui trattasi, non viene raggiunto unicamente mediante l'istituzione di un'organizzazione comune di mercato. Non si può quindi pretendere che il reddito dell'agricoltore dipenda interamente dall'organizzazione comune dei mercati o che gli Stati membri abbiano perso qualsiasi potere di adottare dei provvedimenti che incidano su tale reddito, tanto se si tratta di aiuti quanto se si tratta di imposte.

3) L'imposta di cui trattasi non ostacola realmente la formazione dei prezzi, giacchè non limita la produzione, né il diritto di vendere liberamente sul mercato. Essa non corrisponde nemmeno ad un blocco dei prezzi e non impedisce di ottenere il prezzo contemplato dall'organizzazione comune di mercato, né ha lo scopo o l'effetto di ridurre i prezzi o di limitare gli effetti della modifica del livello dei prezzi comunitari, giacchè in linea di principio grava sui produttori, ai quali non viene garantito direttamente un determinato livello di prezzi.

La Commissione propone di risolvere la seconda questione come segue:

«L'imposta nazionale gravante sui produttori e riscossa in modo generale e non discriminatorio su prodotti agricoli consegnati al fine della trasformazione, dell'immagazzinamento o dell'esportazione va considerata compatibile con le disposizioni del Trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci e coi regolamenti riguardanti le organizzazioni comuni di mercato nei settori di cui trattasi.»

III — Fase orale

All'udienza del 12 novembre 1980, il Governo irlandese, rappresentato dal sig. R. Cook, S.C., gli attori nella causa principale del procedimento 36/80, rappresentati dal sig. A. Brown, S.C., gli attori nella causa principale del procedimento 71/80, rappresentati dal sig. B. McCracken, S.C., e la Commissione, rappresentata dal sig. R. Wainwright, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 17 dicembre 1980.

IV — Domanda di riapertura proposta dal Governo irlandese

1. Con lettera 23 gennaio 1981, depositata nella cancelleria della Corte il

28 gennaio, il Governo irlandese, nel presentare osservazioni relative alle conclusioni dell'avvocato generale, ha chiesto che la Corte voglia:

a) riaprire la fase orale a norma dell'art. 61 del regolamento di procedura

o

b) disporre provvedimenti istruttori a norma dell'art. 60 del regolamento di procedura

ed a tale scopo

c) consentire che le osservazioni allegate alla lettera, che fa seguito alle conclusioni dell'avvocato generale, siano presentate alla Corte, vuoi oralmente, vuoi per iscritto, come facenti parte integrante delle osservazioni del Governo irlandese

o

d) invitare le parti, a norma dell'art. 21 dello Statuto della Corte ed in via eccezionale, a commentare il riassunto dell'avvocato generale, facendo valere i loro argomenti ovvero a suggerire alla Corte delle eventuali aggiunte alla relazione d'udienza alla luce dell'udienza, ivi compreso il documento in quell'occasione depositato dal Governo irlandese, ed alla luce delle conclusioni dell'avvocato generale.

2. La Corte, dopo aver preso conoscenza della lettera ed accertato, in camera di consiglio, il 4 febbraio 1981, di essere già in possesso di tutti gli elementi necessari per risolvere le questioni che le sono state sottoposte in questa causa, ha deciso di non dar seguito alle domande contenute nella lettera.

In diritto

1 Con ordinanza 25 ottobre 1979, pervenuta alla Corte il 28 gennaio 1980, la High Court d'Irlanda ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali di cui una riguarda l'interpretazione di detto art. 177 mentre l'altra tende ad ottenere gli elementi d'interpretazione del diritto comunitario che le occorrono per valutare la conformità, a detto diritto, dell'imposta temporanea del 2 % riscossa dal Governo irlandese nel 1979 sul valore di determinati prodotti agricoli. Con ordinanza 29 novembre 1979, pervenuta alla Corte il 6 marzo 1980, lo stesso giudice, in un'altra causa dinanzi ad esso pendente, ha sollevato delle questioni praticamente identiche.

2 Dai fascicoli si desume che l'imposta di cui trattasi è stata in vigore dal 1° maggio al 31 dicembre 1979 per il latte fresco ed i bovini vivi, e dal 1° agosto al 31 dicembre 1979 per determinati cereali, cioè il frumento,

l'avena e l'orzo, nonché per le barbabietole da zucchero. Salvo alcune eccezioni, soprattutto di carattere sociale, l'imposta colpiva detti prodotti al momento della consegna per la trasformazione, l'immagazzinamento o l'esportazione. Essa non si applicava alle merci importate, eccettuati i bovini importati da più di 14 giorni, i quali erano considerati come bestiame indigeno. L'imposta, versata al tesoro, era pagabile tanto dall'esportatore quanto dall'impresa di trasformazione o d'immagazzinamento. Essendo destinata a gravare sui produttori, i decreti governativi che l'avevano istituita stabilivano che gli esportatori e le imprese avevano il diritto di recuperarne l'importo presso i produttori.

3 Due associazioni di produttori agricoli irlandesi nonché alcune imprese di trasformazione e un esportatore di bestiame hanno convenuto il Governo irlandese dinanzi alla High Court onde far accertare l'incompatibilità dell' imposta col diritto comunitario. Il giudice, ritenendo che queste cause sollevavano anzitutto un problema di interpretazione delle disposizioni comunitarie, ha deciso di sottoporre una questione alla Corte, senza esaminare previamente le questioni di fatto controverse fra le parti, in particolare per quanto riguarda il funzionamento e gli effetti dell'imposta. Avendo il Governo irlandese sostenuto che il rinvio alla Corte era prematuro in tale stadio del procedimento, la High Court ha incluso nelle ordinanze di rinvio una prima questione riguardante l'interpretazione dell'art. 177 del Trattato.

Sulla prima questione

4 La prima questione della High Court d'Irlanda è formulata come segue:

«Se la High Court abbia correttamente esercitato il proprio potere discrezionale, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, nel sottoporre alla Corte europea, nella fase attuale del procedimento, la questione sotto indicata al punto 2.»

5 Prima di risolvere la questione, si deve ricordare che l'art. 177 del Trattato determina gli estremi di una stretta collaborazione fra i giudici nazionali e la Corte, collaborazione fondata sulla ripartizione di funzioni tra essi. Il secondo comma di detto articolo mostra chiaramente che spetta al giudice nazionale il decidere in quale stadio del procedimento esso debba sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale.

6 La necessità di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale esige, come la Corte ha già affermato nella sentenza 12 luglio 1979 (Union laitière normande, 244/78, Racc., pag. 2663), che sia definito l'ambito giuridico nel quale l'interpretazione richiesta deve porsi. In questa prospettiva, può essere vantaggioso, secondo le circostanze, che i fatti della causa siano accertati e che i problemi di puro diritto nazionale siano risolti al momento del rinvio alla Corte, in modo da consentire a questa di conoscere tutti gli elementi di fatto e di diritto che possono avere rilievo per l'interpretazione che essa deve dare del diritto comunitario.

7 Cionondimeno, queste considerazioni non limitano affatto il potere discrezionale del giudice nazionale, il quale è il solo che abbia conoscenza diretta dei fatti della causa e degli argomenti delle parti, il quale deve assumere la responsabilità dell'emananda pronunzia e che è quindi colui che meglio di ogni altro può valutare in quale stadio del procedimento gli occorra una pronunzia pregiudiziale della Corte.

8 È perciò manifesto che la scelta, da parte del giudice nazionale, del momento in cui proporre una domanda a norma dell'art. 177 dipende da considerazioni di economia e di utilità processuali la cui valutazione spetta al giudice stesso.

9 La prima questione va quindi risolta nel senso che, a norma dell'art. 177, il decidere in quale stadio del procedimento pendente dinanzi ad esso il giudice nazionale debba sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte rientra nel potere discrezionale del giudice stesso.

Sulla seconda questione

10 La seconda questione è formulata come segue:

«Se un'imposta nazionale, quale quella di cui trattasi nella presente causa, contrasti col Trattato istitutivo della Comunità economica europea e, in particolare, con i suoi artt. 9, 11, 12, 16, 17, 38-46 o con un qualsivoglia di essi, o coi regolamenti del Consiglio nn. 804 del 1968, 805 del 1968, 3330 del 1974 e 2727 del 1975, o con uno di essi.»

11 Con tale questione la High Court cerca di ottenere gli elementi interpretativi del diritto comunitario necessari per valutare la compatibilità dell'imposta con detto diritto, e in particolare con le disposizioni del Trattato che vietano le tasse d'effetto equivalente a dazi doganali, con quelle riguardanti la politica agricola comune e con i regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti tassati. Dato che tutti i prodotti tassati rientrano in una normativa comunitaria recante organizzazione comune dei mercati, è opportuno in primo luogo valutare l'imposta rispetto a dette normative.

12 Nelle osservazioni presentate alla Corte le associazioni di produttori agricoli, attrici nella causa principale nel procedimento 36/80, hanno sostenuto in primo luogo che l'imposta costituisce un'interferenza illecita nelle organizzazioni comuni dei mercati di cui trattasi in quanto queste cercano di garantire un determinato prezzo ai produttori. Se l'imposta dovesse gravare, secondo le intenzioni del Governo irlandese, sui produttori agricoli, questi riceverebbero un prezzo netto inferiore a quello voluto dalle autorità comunitarie nel fissare il prezzo indicativo o d'orientamento, il prezzo d'intervento o il prezzo minimo per la merce di cui trattasi. Un risultato del genere sarebbe in contrasto con uno degli scopi della politica agricola comune la quale, secondo l'art. 39, n. 1, lett. b) del Trattato, mira a garantire un tenore di vita equo alla popolazione agricola, in particolare grazie al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura.

13 Le parti nella causa principale, benché esprimano opinioni discordanti sui motivi esatti che hanno indotto il Governo irlandese ad istituire l'imposta, concordano nel sostenere che questa rientra in una politica dei redditi la quale tende a ripartire gli oneri fiscali fra i vari settori della popolazione attiva. Come il Governo irlandese e la Commissione giustamente sostengono, le organizzazioni comuni di mercato non ostano, in linea di principio, ad una siffatta politica nazionale. Secondo l'art. 39, n. 2, lett. c) del Trattato, si deve tener conto, nell'elaborare la politica agricola comune, «del fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme delle economie». La politica agricola comune non mira quindi a

sottrarre gli agricoltori agli effetti di una politica nazionale dei redditi. D'altro canto, la fissazione dei prezzi comuni nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato non serve a garantire ai produttori agricoli un prezzo netto indipendentemente da qualsiasi onere fiscale imposto dalle autorità nazionali e lo stesso tenore dell'art. 39, n. 1, lett. b) indica che il miglioramento del reddito individuale degli agricoltori deve essere in primo luogo il risultato dei provvedimenti strutturali descritti alla lettera a).

14 Ne consegue che un'imposta nazionale del genere di quella di cui trattasi nella presente causa non è, in quanto tale, in contrasto con la normativa comunitaria recante organizzazione comune dei mercati. Questa conclusione non è modificata dalla sola circostanza che, per ragioni d'ordine amministrativo, l'imposta era riscossa tramite gli esportatori e le imprese di trasformazione o di immagazzinamento.

15 Cionondimeno, i mezzi usati per attuare una politica nazionale dei redditi che includa, fra l'altro, i produttori agricoli sarebbero incompatibili col Trattato e con la normativa recante organizzazione comune dei mercati, se ostacolassero il funzionamento dei congegni di cui le singole organizzazioni si servono per conseguire i loro scopi. Il vero problema cui l'imposta litigiosa dà luogo rispetto a detta normativa è quindi se, a parte l'onere per il reddito dei produttori agricoli voluto dal Governo irlandese e appunto a causa del suo imponibile e delle sue modalità di riscossione, essa abbia prodotto altri effetti atti ad ostacolare il funzionamento dei congegni contemplati dalle organizzazioni di cui trattasi.

16 In proposito, le attrici nella causa principale nel procedimento 36/80 deducono in particolare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, anche gli effetti potenziali di un provvedimento nazionale possono renderlo incompatibile col Trattato. Per quanto riguarda l'imposta di cui trattasi, esse pongono soprattutto in rilievo i suoi effetti potenziali sulla formazione dei prezzi di mercato e sull'approvvigionamento di questo. Inoltre, esse fanno propri gli argomenti dell'esportatore di bestiame, attore nella causa principale nel procedimento 71/80, secondo i quali effetti del genere si sono effettivamente manifestati sul mercato dei bovini. A causa di quel che l'attore chiama situazione particolare del mercato dei bovini in Irlanda, gli esportatori non avrebbero potuto rivalersi dell'imposta sui produttori. A parte ciò, un nu-

mero molto elevato di bovini sarebbe stato venduto e macellato proprio prima dell'istituzione dell'imposta, mentre l'approvvigionamento del mercato sarebbe in seguito diminuito, il che avrebbe avuto come conseguenza l'aumento dell'importazione, dall'Irlanda del Nord, di bestiame esente dall'imposta qualora venisse venduto ad un'impresa di trasformazione entro 14 giorni dall'importazione. L'abolizione dell'imposta avrebbe provocato effetti simmetrici. Secondo gli attori nella causa principale nei due procedimenti, l'imposta avrebbe quindi pregiudicato la formazione dei prezzi del mercato, l'approvvigionamento di questo e gli scambi intracomunitari, quanto meno nel settore dei bovini.

17 L'imposta è entrata in vigore il 1° maggio 1979 per il latte e per i bovini, e il 1° agosto 1979 per gli altri prodotti tassati. Per tutti i prodotti essa è stata abolita il 31 dicembre dello stesso anno. Si devono quindi esaminare le tendenze che si sono manifestate sui mercati di cui trattasi nel periodo in cui essa era in vigore e, eventualmente, si deve valutare se tali tendenze vadano attribuite, almeno in parte, agli effetti dell'imposta, prescindendo tuttavia dagli effetti momentanei che si sono manifestati immediatamente prima e dopo l'istituzione e l'abolizione dell'imposta, nei limiti in cui gli effetti stessi possono essere considerati come la conseguenza di operazioni effettuate allo scopo di sottrarsi all'incidenza dell'imposta.

18 Malgrado l'aliquota ridotta e la durata limitata dell'imposta, un esame del genere è necessario in quanto il regime fiscale impugnato dinanzi al giudice nazionale riguarda dei prodotti i quali, senza eccezione, costituiscono oggetto di un'organizzazione comune di mercato ed a parte ciò si applicano a stadi di distribuzione che coincidono ampiamente con quelli presi in considerazione da tali organizzazioni.

19 Spetta al giudice nazionale valutare se l'imposta su cui deve pronunziarsi abbia effettivamente prodotto effetti che ostacolano il funzionamento dei congegni contemplati dalle organizzazioni comuni di mercato. Ai fini della valutazione da effettuarsi in proposito dal giudice nazionale, è tuttavia possibile mettere in evidenza determinati aspetti di diritto comunitario.

20 I congegni delle organizzazioni comuni di cui trattasi hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un livello di prezzi, agli stadi della produzione e del

commercio all'ingrosso, che tenga conto tanto degli interessi del complesso della produzione comunitaria nel settore considerato, quanto di quelli dei consumatori, e che garantisca gli approvvigionamenti, senza incitare ad un eccesso di produzione. Questi scopi potrebbero essere compromessi da provvedimenti nazionali, adottati unilateralmente, che influiscano in modo rilevante, sia pure involontariamente, sul livello dei prezzi del mercato nazionale negli stessi stadi ovvero sull'approvvigionamento di questo mercato. Nel caso di un'imposta come quella di cui trattasi, il rischio di una influenza del genere dipende non solo dalla sua aliquota e dalla sua durata, ma anche dalla situazione sul mercato in questione e, per gli approvvigionamenti, soprattutto dal suo carattere più o meno generale, cioè dal numero di prodotti agricoli che essa colpisce. Un'imposta di breve durata che colpisca un numero elevato di prodotti può essere neutra nel senso che non provoca modifiche della struttura della produzione agricola. Per contro, se l'imposta incita i produttori a sostituire parzialmente la produzione delle merci tassate con la produzione di altre merci non tassate, l'imposta rischia di produrre una distorsione su vari mercati.

21 La questione sottoposta alla Corte riguarda del pari le disposizioni che vietano le tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali. I dubbi espressi dal giudice nazionale in questa parte della questione sono dovuti al fatto che l'imposta, benché non colpisca le merci a causa della loro importazione, era riscossa in occasione della loro consegna, non solo per la trasformazione o l'immagazzinamento, ma anche per l'esportazione. Secondo i fascicoli, il problema sorge, in pratica, solo per gli animali. È quindi in questa prospettiva che la Corte risolve questa parte della seconda questione.

22 Su questo punto, l'esportatore di bestiame attore nel procedimento 71/80, deduce che, nel caso dell'esportazione dei bovini vivi per scopi diversi dall' immediata macellazione, l'imposta colpiva gli animali unicamente a causa dell'esportazione, mentre gli animali non esportati ne erano esenti fino al momento della consegna per la macellazione.

23 In proposito si deve ricordare che, qualora sia provato che l'applicazione di un'imposta interna colpisce le vendite all'esportazione in misura maggiore delle vendite all'interno del paese, quest'imposta ha un effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione. Ciò non vale tuttavia nel caso dell'impo-

sta la quale, in modo sistematico e secondo gli stessi criteri, colpisca gli animali, per citare le parole del Governo irlandese, «al momento della separazione dal patrimonio zootecnico nazionale, tanto per l'esportazione, quanto per la macellazione».

24 Per tutti questi motivi, la seconda questione va risolta come segue:

— l'imposta nazionale temporanea, destinata a gravare sui produttori agricoli nell'ambito di una politica dei redditi che ripartiva gli oneri fiscali fra i vari settori della popolazione attiva, ma che era riscossa sotto forma di imposta indiretta sul valore di determinati prodotti agricoli, soggetti ad organizzazioni comuni di mercato, al momento della consegna per la trasformazione, l'immagazzinamento o l'esportazione e pagabile vuoi dall' esportatore vuoi dall'impresa di trasformazione o d'immagazzinamento, che avevano il diritto di ricuperare l'importo dell'imposta presso i produttori, non era, in linea di principio, incompatibile con le disposizioni del Trattato CEE sulla politica agricola, né con la normativa comunitaria recante organizzazione comune dei mercati;

— un'incompatibilità del genere sussisterebbe tuttavia qualora l'imposta avesse l'effetto di ostacolare il funzionamento dei congegni contemplati, nell'ambito delle organizzazioni comuni interessate, per la formazione dei prezzi comuni e per disciplinare l'approvvigionamento del mercato;

— spetta al giudice nazionale valutare se, ed eventualmente in quale misura, l'imposta su cui deve pronunziarsi abbia effettivamente avuto effetti del genere;

— un'imposta come quella sopra descritta, quand'anche colpisca i bovini esportati vivi in occasione della consegna per l'esportazione, non ricade sotto il divieto di tasse d'effetto equivalente a dazi doganali all'esportazione, qualora colpisca del pari, in modo sistematico e secondo gli stessi criteri, i bovini non esportati, all'atto della consegna per la macellazione.

Sulle spese

25 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court d'Irlanda, con ordinanza 25 ottobre 1979 e 29 novembre 1979, dichiara:

1° A norma dell'art. 177, il decidere in quale stadio del procedimento pendente dinanzi ad esso il giudice nazionale debba sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte rientra nel potere discrezionale del giudice stesso.

2° L'imposta nazionale temporanea, destinata a gravare sui produttori agricoli nell'ambito di una politica dei redditi che ripartiva gli oneri fiscali fra i vari settori della popolazione attiva, ma che era riscossa sotto forma di imposta indiretta sul valore di determinati prodotti agricoli, soggetti ad organizzazioni comuni di mercato, al momento della consegna per la trasformazione, l'immagazzinamento o l'esportazione e pagabile vuoi dall'esportatore vuoi dall'impresa di trasformazione o d'immagazzinamento, che avevano il diritto di ricuperare l'importo dell'imposta presso i produttori, non era, in linea di principio, incompatibile con le disposizioni del Trattato CEE sulla politica agricola, né con la normativa comunitaria recante organizzazione comune dei mercati.

3° Un'incompatibilità del genere sussisterebbe tuttavia qualora l'imposta avesse l'effetto di ostacolare il funzionamento dei congegni contemplati, nell'ambito delle organizzazioni comuni interessate, per la formazione dei prezzi comuni e per disciplinare l'approvvigionamento del mercato.

4° Spetta al giudice nazionale valutare se, ed eventualmente in quale misura, l'imposta su cui deve pronunziarsi abbia effettivamente avuto effetti del genere.

5° Un'imposta come quella sopra descritta, quand'anche colpisca i bovini esportati vivi in occasione della consegna per l'esportazione, non ricade sotto il divieto di tasse d'effetto equivalente a dazi doganali all' esportazione, qualora colpisca del pari, in modo sistematico e secondo gli stessi criteri, i bovini non esportati, all'atto della consegna per la macellazione.

Pescatore Mackenzie Stuart Koopmans

O'Keeffe Bosco Touffait Due

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 marzo 1981.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione, f.f. di presidente

P. Pescatore

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER DEL 17 DICEMBRE 1980 [1]

Signor Presidente,
signori giudici,

All'udienza il patrono della Commissione ha dichiarato che queste cause sono importanti e difficili. Sono d'accordo con lui.

Esse ci sono state rinviate in via pregiudiziale dalla High Court d'Irlanda (Barrington J.) e si riferiscono a due cause pendenti dinanzi a tale giudice. In queste gli attori sostengono che un'imposta ad valorem del 2 %, istituita in Irlanda nel 1979 su determinati prodotti

1 — Traduzioni dall'inglese.